



# COMUNE DI CADEO

**Ordinanza n. 30 del 25/06/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER MISURE DI PREVENZIONE INCENDI IN AREE DI PROPRIETÀ PRIVATA POSTE IN ADIACENZA ALLA SEDE FERROVIARIA**

RICHIAMATA la nota trasmessa da RFI Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bologna in data 18/06/2025, riferimento RFI-VDO-DOIT.BO.UT.EA0011P20250001750, e assunta agli atti del Comune di Cadeo con Prot. n. 0008270 del 18/06/2025, avente ad oggetto “Richiesta Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per misure di prevenzione incendi in proprietà private in adiacenza alla sede ferroviaria”;

CONSIDERATO che gli articoli 48, 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 1980 prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina, nonché il divieto di dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza della linea ferroviaria, senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria stessa e delle sue pertinenze;

RILEVATO che, nelle aree limitrofe alla sede ferroviaria presenti sul territorio comunale le piante che vengono lasciate crescere, da parte dei proprietari di terreni confinanti con le ferrovie, ad una distanza non conforme, nonché la mancata creazione di fasce di terreno di larghezza adeguata, tenute libere da vegetazione e sgombre da ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile, creano, specie nella stagione estiva, un’evidente situazione di rischio incendio che minaccia le condizioni di sicurezza dell’esercizio ferroviario ed espone la linea stessa al pericolo di propagazione del fuoco;

CONSIDERATA pertanto l’attuale stagione estiva, che con il conseguente innalzamento delle temperature e lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva, unitamente ad altre attività, può costituire concausa di innesco e propagazione di eventuali incendi lungo le linee ferroviarie ed arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l’adozione di specifiche e contingibili misure precauzionali finalizzate ad impedire il verificarsi di incendi lungo le linee ferroviarie ed a tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio ambientale;

RICHIAMATI i seguenti disposti normativi:

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con particolare riguardo agli articoli 50 e 54;

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 11 luglio 1980 avente ad oggetto “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;

## ORDINA

ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti adiacenti alle linee ferroviarie e ricadenti nel territorio del Comune di Cadeo, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale:

- al rispetto delle distanze di sicurezza dalle rotaie di alberi, piante, siepi e altro materiale combustibile stabilite dagli articoli 38, 52, 55, 56 e 63 del D.P.R. n. 753/1980;
- sgomberare le aree, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da materiale combustibile (balle di fieno, erbe secche, sterpaglie, ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

## DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale, oltre che la sua divulgazione sul sito web istituzionale del Comune di Cadeo;
- la trasmissione in copia della presente ordinanza a RFI Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bologna, oltre che, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, alla Prefettura di Piacenza ed alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio.

## AVVERTE

- che contro i trasgressori della presente ordinanza si procederà con denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale;
- che il presente provvedimento diventerà esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto Cabrini;
- che ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia - Romagna oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

SINDACO  
Maria Lodovica Toma / InfoCert S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)

